R.F. n. 32/2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Alessandro Nastri Presidente
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

letta l'istanza ex art. 119 l.f. depositata in data 04/07/2024 dal curatore dott.ssa Roberta Rutili, la quale chiede che venga dichiarata la chiusura del fallimento della TERNANA BEVANDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA per compiuta ripartizione dell'attivo e di disporre che la liquidità residua presente sul conto corrente della procedura (€ 0,44 o la diversa somma che dovesse risultare alla chiusura del conto corrente accreditati eventuali interessi e detratte le spese di chiusura) venga attribuita al curatore a titolo di parziale rimborso spese anticipate per le operazioni di chiusura;
udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che: l'attività di liquidazione dell'attivo è stata integralmente compiuta, in conformità a quanto stabilito nel programma di liquidazione, e non vi sono altri beni da acquisire, crediti da riscuotere o azioni da esercitare; in data 13.5.2024 è stato approvato il rendiconto del curatore; in data 21.5.2024 è stato liquidato il compenso del curatore; è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo realizzato, senza che si siano potuti soddisfare interamente tutti i crediti ammessi al passivo, come risulta dalla documentazione allegata dal curatore attestante i pagamenti effettuati in conformità al piano di riparto finale reso esecutivo in data 24.6.2024; è stata autorizzata la rinuncia del credito IVA "postfallimentare" giusto decreto del 3.6.2024;
preso atto che il curatore dichiara di aver compiuto tutte le operazioni richieste dalla legge fallimentare per la chiusura della procedura;
visti gli artt. 118, co. 1, n. 3), e 119 l.f.,

dichiara

la chiusura del fallimento della TERNANA BEVANDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA per compiuta ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3, l.f., invitando il curatore a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese a norma dell'art. 118, co. 2, l.f.;

autorizza

il curatore alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura e a trattenere la somma risultante alla chiusura del conto corrente, a titolo di parziale rimborso delle spese di chiusura.
Manda alla cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 l.f..
Così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2024

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

Il Presidente
(*dott. Alessandro Nastri*)